



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

CAPO I

DELLE STRADE E LORO POLIZIA

Articolo 1.

Le strade pubbliche siano inghiaiate, o di terra, tanto Comunali che vicinali dovranno essere nette e libere da ogni ingombro, né vi si potranno gittare sassi, o macerie, o farvi deposito anche temporaneo di corpi che ingombrino il passo.

Articolo 2

Non si potranno egualmente colmare i fossi delle strade in modo da deviare il corso delle acque, o per qualsiasi altro scopo.

Articolo 3

È vietato di transitare per le strade con traini ed altri veicoli senza ruote che producono dannose solcature.

Articolo 4

I conduttori di carri o birocci appena scorgeranno venire alla loro volta ed appressarsi altri rotabili dovranno subito smontare dai medesimi ed andare a lato o davanti le loro bestie per guidarle a mano, onde possano essere più in grado di lasciar libero il passo. Nel caso poi in tali incontri i Conduttori restassero sopra i loro carri, verranno multati a termini di legge e saranno responsabili dei danni che potessero verificarsi.

Articolo 5

Non è lecito transitare con carri od altri veicoli nell'alveo dei fossi o torrenti, né offendere e dilamare gli argini ed i ripari.

Articolo 6

L'espurgo dei fossi o canali laterali alle strade verrà operato almeno due volte all'anno nei modi e tempi da fissarsi dalla Giunta Comunale.

Articolo 7

È assolutamente proibito di scavare ed alterare arbitrariamente in qualunque guisa il fondo e le ripe dei scoli pubblici, e dei fossi, non che i cigli delle strade pubbliche, fosse anche per estrarre lombrici sotto l'emenda in caso contrario di essere multato a termini di legge.

Articolo 8

Chiunque danneggiasse i manufatti stradali come ponti, chiaviche, briglie, sarà dichiarato in contravvenzione.

Articolo 9

Ed in genere sono richiamate tutte le disposizioni relative contenute nella legge 20 Marzo 1865 sui lavori pubblici specialmente gli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 98, 102.

CAPO II

DERIVAZIONE E POLIZIA DELLE ACQUE

Articolo 10

Nel valersi di acqua per irrigare i propri campi non è lecito di lasciarla defluire sulle vie pubbliche, o sui beni altrui, e chi contravviene, oltre alle penalità di legge, sarà anche responsabile d'ogni danno.

Articolo 11

I pozzi dovranno avere un solido riparo sporgente almeno 80 centimetri dal suolo per evitare danni ed infortunii: eccettuati però quelli esistenti negli orti, e quelli che servono per uso de' maceratoi che dovranno avere un'altezza non minore di 50 centimetri.

Articolo 12

Lo scolo delle acque dai terreni sarà regolato secondo le vigenti leggi, e le servitù legalmente costituite.

Non sarà lecito fare innovazioni sul deflusso delle acque a danno del vicino.

Articolo 13

La caduta delle acque sulle strade pubbliche sarà regolata dai frontisti in concorso colla Deputazione stradale, e coll'Ingegnere Comunale.

CAPO III

DEL PASCOLO.

Articolo 14

È proibito condurre bestie a pascolo sulla proprietà altrui senza espressa licenza del padrone, come pure è proibito di condurre a pascolare le proprie bestie nei fossi divisorii dei terreni senza il preventivo consenso dei singoli proprietari confinanti.

Articolo 15

È vietato di lasciar bestie al pascolo anche sui fondi proprii senza il necessario numero di custodi a meno che non si tratti di fondi chiusi od attigui all'abitazione rurale del possessore di detti fondi.

Articolo 16

È vietato di lasciare pascolare bestie sulle vie, e lungo i fossi laterali delle strade, come altresì di lasciare camminare le bestie cavalline o bovine e simili sul margine delle strade sistemate.

Articolo 17

I maiali ove si vogliono lasciare al pascolo senza custodi, dovranno assicurarsi mediante corda ad un picchetto. Le altre bestie poi dovranno essere munite di balza o pastoia atte ad impedire il passaggio delle medesime in fondi di altrui proprietà.

Articolo 18

Le bestie sorprese sopra fondi altrui dagli Agenti o Guardie Municipali, dietro avviso del proprietario o conduttore dei fondi su cui si trovano, verranno sequestrate alla presenza di due testimoni facendone immediata denuncia al Pretore, e conducendole indilatamente al locale della pubblica depositaria.

Articolo 19

I custodi degli animali condotti al pascolo non dovranno essere muniti di scure, falci, od altri istrumenti da taglio.

Articolo 20

Nei tempi del pascolo le mandre di pecore e capre non potranno lasciarsi a pascolo se non nei luoghi pei quali siasi ottenuta apposita licenza.

Articolo 21

Sarà in facoltà dell'Autorità Comunale di dare tutte quelle disposizioni che possono riguardare la custodia degli animali sia nel tragitto, sia durante il pascolo, onde non arrechino danno alle altrui proprietà.

Articolo 22

I pecorai che transitassero sul territorio del Comune con gregge non potranno soffermarsi per le strade ove passano né deviare dalle medesime, dovranno inoltre custodire diligentemente il loro bestiame, affinché non siano danneggiate le piante e le siepi.

CAPO IV

DEL RISPETTO AI BENI ALTRUI

Articolo 23

È proibito il passaggio per i fondi altrui con carri o bestiami senza averne ottenuto l'opportuno permesso dai proprietari dei fondi stessi, o dai coloni.

Articolo 24

Anche il passaggio a piedi è vietato sui terreni seminati, e dovunque siavi espressa proibizione per parte dei possessori dei fondi.

Articolo 25

Nel passaggio per fondi altrui con animali, in seguito di ottenuto permesso, dovrà usarsi la massima cura affinché non vengano danneggiate le piante, siepi ed altro inerente ai fondi suddetti.

È pure proibito di eseguire opere sopra il suolo altrui.

Articolo 26

Nessun proprietario di polli, gallinacci, colombi ed altri simili animali, avrà diritto a reclamo od indennità, se questi vengono uccisi all'atto che danneggiano i seminati, le messi, ed altri prodotti, restando però sempre al proprietario gli animali suddetti che dall'uccisore verranno gittati fuori del suo terreno.

Articolo 27

È vietato a chicchessia di far legna sulle siepi o fondi altrui, come pure di penetrarvi anche fossero senza siepi per spigolare, rastrellare, scoltrinare, tranne ne ottenga il permesso dal proprietario.

Articolo 28

Le curatrici di tela non potranno spandere i tessuti che debbono imbiancare sui campi, prati, o terreni altrui senza averne riportata licenza, come pure le lavandaie non potranno porre sulle siepi altrui le biancherie per asciugarsi.

Articolo 29

Qualunque danno recato ai fondi rustici sarà punito a termini del Codice Penale (articoli 671 e 672).

Articolo 30

I furti campestri, il rastrellamento, o spigolamento nei campi altrui, od il pascolo abusivo saranno puniti a termini degli articoli 624, 625, 687 N. 3 del Codice Penale, e degli articoli 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 104 della Legge di Pubblica Sicurezza 20 Marzo 1865.

CAPO V

PRESCRIZIONI IGIENICHE

Articolo 31

Ogni colono o proprietario di bestiame dovrà usare la massima vigilanza sugli animali infetti ed avrà obbligo di rendere immediatamente avvertito il Municipio, e il Veterinario d'ufficio ogni qual volta si manifestino negli animali i sintomi di qualche morbo epidemico, contagioso e sospetto, siano animali bovini, suini, cavallini, o di qualunque altra specie, e siano, qualunque i sintomi che si presentino.

Articolo 32

Dovrà pure, e finché non arrivino altre disposizioni dall'Autorità Comunale o Sanitaria, isolare intanto ed immediatamente gli animali o animale malato, trasportando altrove gli altri animali esistenti nella stalla infetta.

Articolo 33

Nel caso l'animale infetto muoia, o la locale Autorità stimi necessario di fare uccidere a tutela della pubblica igiene, il colono o il proprietario avrà obbligo di presentarsi all'escavazione di una fossa nella profondità che gli verrà prescritta, e di somministrare il combustibile occorrente per abbrucchiare il cadavere.

Articolo 34

Ogni qualvolta una bestia bovina o suina presentata per la macellazione non sia ammessa per malattia qualunque, il colono o proprietario avrà stretto obbligo di custodirla nelle sue stalle indicando il luogo ove sarà collocata, e non potrà metterla più in commercio se prima il Municipio o suo Veterinario non avrà conosciuta la perfetta guarigione, ed avrà rilasciata licenza per vendersi o macellarsi.

Articolo 35

Qualora i coloni od altri abitanti in campagna riconoscessero nei loro cani, od altri animali domestici, sintomi di rabbia dovranno tenerli in permanente sorveglianza, ed isolati in guisa che niuno possa essere morsicato allontanandone specialmente i fanciulli.

Articolo 36

Ove poi i sintomi si facciano più sospetti, ed il cane diventi melanconico o stravagante, strisci rilento da luogo a luogo, si appiatti, smetta le sue abitudini, sfugga e minacci le persone vicine, inclini a mordere ogni oggetto, allora dovrà essere senza indugio posto alla catena, e il padrone dovrà darne immediato avviso alla Comunale Autorità e di Pubblica Sicurezza.

Articolo 37

Chi omette siffatta denuncia incorre la sanzione delle leggi penali in vigore, oltre di che il proprietario è tenuto al risarcimento di ogni danno cagionato da suoi animali divenuti rabbiosi.

Articolo 38

Morto un animale qualunque senza che vi sia sospetto che la morte sia avvenuta in seguito a malattia contagiosa dovrà questo essere seppellito a spese del proprietario, ed in modo che non possa essere facilmente dissotterrato.

Articolo 39

Sarà obbligo del colono d'impedire il ristagno permanente di acque melmose sui campi e nelle fogne, e dovrà pure impedire l'infradiciamento delle erbe parassite.

Articolo 40

Dovrà pure eseguire la macerazione delle canape lungi dalle case coloniche onde non siano sottoposte le loro famiglie alla mala influenza di essa.

Articolo 41

Le lavandaje si asterranno dall' esporre pubblicamente gli oggetti che debbono lavare imbrattati da materie schifose e fetenti, e nel caso malaugurato d'influenza epidemica e contagiosa dovranno ottemperare a quelle igieniche disposizioni che venissero loro imposte a tutela della pubblica incolumità.

CAPO VI

DELLA DISTRUZIONE DI ALCUNI ANIMALI

Articolo 42

I proprietari e conduttori dei beni rurali avranno l'obbligo di curare la distruzione delle talpe, dei bruchi, ed altri animali nocivi all'agricoltura nei tempi e modi da prescriversi dall'Autorità Comunale con apposito manifesto.

Articolo 43

Chi dopo la pubblicazione del manifesto suddetto, e nel termine assegnato non eseguirà le opere che verranno ordinate nell'interesse pubblico cadrà in contravvenzione.

Articolo 44

Gl'insetti tolti dalle piante dovranno essere immediatamente abbrucciati insieme ai rami e tralci a cui si troveranno attaccati allo scopo d'impedirne possibilmente la riproduzione.

CAPO VII

PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 45

È proibito di cercare, distruggere o disturbare i nidi degli uccelli nelle epoche in cui la caccia è proibita.

Articolo 46

Circa ai piantamenti degli alberi si osserveranno le disposizioni dell'articolo 579 del Codice Civile.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 47

I contravventori al presente Regolamento saranno puniti colle pene sancite dal Codice penale.

Articolo 48

Le Guardie ed i Cantonieri Comunali sono incaricati dell'esatta esecuzione del presente Regolamento.

Articolo 49

Per l'accertamento delle contravvenzioni, e pel relativo procedimento si osserveranno le norme stabilite dall'articolo 147 e seguenti della Legge Comunale 20 Marzo 1865, salvo la procedura di legge per reati preveduti dalle leggi generali, e ricordati nel presente Regolamento.

Articolo 50

In tutti i casi di contravvenzioni accertate dovrà il contravventore ritornare le cose in pristino (quando ciò si possa) pagando le spese di procedimento, e rifondendo il danno cagionato. Dovrà inoltre pagare le opere o lavori che si fossero eseguiti d'ufficio dall'Autorità Comunale.

Articolo 51

Le contravvenzioni agli articoli 3, 42, 43, 44 e 46 saranno punite a termini di legge.

